

**Bruxelles, 24 ottobre 2025
(OR. en)**

**14482/25
ADD 1 REV 1**

**AVIATION 144
DELECT 161**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	23 ottobre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	C(2025) 6987 annex
Oggetto:	ALLEGATI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda i certificati di aeronavigabilità e i certificati ristretti di aeronavigabilità

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 6987 annex.

All.: C(2025) 6987 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 23.10.2025
C(2025) 6987 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

**che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda i certificati di
aeronavigabilità e i certificati ristretti di aeronavigabilità**

ALLEGATO I

L'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:

(1) l'indice è così modificato:

(a) il titolo del punto 21.A.179 è sostituito dal seguente:

"21.A.179 Trasferibilità";

(b) il titolo dell'appendice II è sostituito dal seguente:

"Appendice II — riservato";

(2) il punto 21.A.174 è così modificato:

(a) la lettera b) è così modificata:

(i) al punto 2, i punti ii) e iii) sono sostituiti dai seguenti:

"ii) la dichiarazione di massa e bilanciamento corrispondente alla configurazione attuale dell'aeromobile, a seconda dei casi;

iii) il manuale di volo, se prescritto dalle premesse di omologazione applicabili.";

(ii) il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3. per gli aeromobili usati che, al momento della domanda:

i) hanno un certificato di aeronavigabilità rilasciato conformemente al presente allegato, una copia di tale certificato e di uno dei seguenti documenti:

(A) un certificato di revisione dell'aeronavigabilità (ARC) valido, rilasciato in conformità dell'allegato I (parte M) o dell'allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione* o dell'allegato I (parte ML.UAS) del regolamento delegato (UE) 2024/1107 della Commissione, a seconda dei casi;

(B) una raccomandazione per il rilascio di un certificato di revisione dell'aeronavigabilità a seguito di una revisione dell'aeronavigabilità in conformità dell'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014, qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui all'allegato I (parte M), punto M.A.901, lettera b), punto 1), del regolamento (UE) n. 1321/2014;

ii) non hanno un certificato di aeronavigabilità rilasciato conformemente al presente allegato:

(A) una dichiarazione dell'autorità competente responsabile della sorveglianza dell'aeromobile comprovante lo stato di aeronavigabilità dell'aeromobile nel momento in cui sono cessate le responsabilità di sorveglianza di tale autorità;

(B) la dichiarazione di massa e bilanciamento corrispondente alla configurazione attuale dell'aeromobile, a seconda dei casi;

(C) il manuale di volo, se prescritto dalle premesse di omologazione applicabili;

- (D) la documentazione storica necessaria per stabilire i parametri di produzione, configurazione e manutenzione dell'aeromobile, comprese tutte le limitazioni connesse a un certificato ristretto di aeronavigabilità rilasciato conformemente a quanto stabilito al punto 21.B.327;
- (E) una raccomandazione per il rilascio di un certificato di revisione dell'aeronavigabilità a seguito di una revisione dell'aeronavigabilità in conformità dell'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 o di un certificato di revisione dell'aeronavigabilità in conformità dell'allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014 o dell'allegato I (parte ML.UAS) del regolamento delegato (UE) 2024/1107, a meno che non sia concordato che la revisione dell'aeronavigabilità deve essere effettuata dall'autorità competente;
- (F) la data di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità e, se si applicano i parametri di cui all'annesso 16, volume III, della convenzione di Chicago, i dati relativi ai valori metrici di CO₂;
- (G) se il precedente certificato di aeronavigabilità dell'aeromobile era stato rilasciato in conformità del presente allegato ma è stato successivamente revocato o ceduto, in alternativa alla dichiarazione di cui alla lettera A), tutta la documentazione seguente:
 - (a) una dichiarazione contenente:
 - (1) i motivi dettagliati della revoca o della cessione del certificato di aeronavigabilità;
 - (2) le modalità dettagliate con cui l'aeromobile è stato preservato e mantenuto dopo la revoca o la cessione del certificato di aeronavigabilità;
 - (3) tutte le altre informazioni pertinenti relative alle condizioni e alla storia dell'aeromobile;
 - (b) un programma di valutazione elaborato e svolto in conformità dei punti 21.A.174, lettera d), punto 3) e 21.A.174, lettera d), punto 4), salvo diverso accordo dell'autorità competente dello Stato membro di registrazione.

* Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1321/oj>).";

(b) è aggiunta la seguente lettera d):

- "d) In deroga al punto 21.A.174, lettera b), punto 3), ii), A), in casi eccezionali e previo accordo dell'autorità competente, può essere presentata una domanda senza una dichiarazione comprovante lo stato di aeronavigabilità dell'aeromobile, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
1. l'autorità competente dello Stato membro di registrazione ha accertato che la dichiarazione di aeronavigabilità non è stata negata dalla precedente autorità aeronautica a causa di criticità in materia di aeronavigabilità, a meno che tali criticità non siano state affrontate e corrette;

2. l'autorità competente dello Stato membro di registrazione dispone di prove relative al progetto approvato in base al quale l'aeromobile è stato inizialmente costruito e consegnato;
3. è elaborato un programma di valutazione che specifica le indagini necessarie per compensare la mancanza della dichiarazione di aeronavigabilità di cui al punto 21.A.174, lettera b), punto 3), ii), A);
4. le attività di indagine sono state svolte conformemente al programma di valutazione e i risultati sono stati sintetizzati in una relazione di valutazione;
5. su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro di registrazione, il richiedente fornisce accesso a tutte le informazioni utilizzate per elaborare il programma di valutazione e la relazione di valutazione e copie di tali informazioni.

Il programma di valutazione di cui al primo comma, punto 3), deve garantire che l'aeromobile e la sua documentazione siano in condizioni tali da rendere l'aeromobile idoneo al rilascio di un certificato di aeronavigabilità, attraverso indagini approfondite condotte da un'impresa approvata o dall'autorità competente. Il programma deve individuare eventuali discrepanze o carenze e, dopo le necessarie azioni volte a correggerle, l'aeromobile sarà reso conforme alle norme di aeronavigabilità applicabili. Il programma di valutazione non deve sostituire i compiti svolti dalla persona o dall'impresa responsabile dei compiti di mantenimento dell'aeronavigabilità o di revisione dell'aeronavigabilità, ma integrarli.

Il programma di valutazione è elaborato e le indagini ivi descritte sono svolte da:

- (i) un'impresa approvata conformemente all'allegato V quater (parte CAMO), punto CAMO.A.125, lettera g), o all'allegato V quinquies (parte CAO), punto CAO.A.095, lettera c), punto 3), del regolamento (UE) n. 1321/2014, o all'allegato II (parte CAO.UAS) del regolamento delegato (UE) 2024/1107, a seconda dei casi;
- (ii) l'autorità competente dello Stato membro di registrazione, solo per gli aeromobili con MTOM pari o inferiore a 2 730 kg e previa accettazione di tale autorità.

Il programma di valutazione deve specificare le attività da svolgere per individuare lo stato dell'aeromobile per quanto riguarda la conformità al progetto omologato, le modifiche, le riparazioni e la manutenzione eseguite e lo stato di mantenimento dell'aeronavigabilità. Il programma di valutazione, se elaborato da un'impresa di cui al terzo comma, punto i), è accettato dall'autorità competente dello Stato membro di registrazione prima dello svolgimento della valutazione.";

- (3) il punto 21.A.179 è sostituito dal seguente:

"21.A.179 Trasferibilità

Il certificato di aeronavigabilità e il certificato di revisione dell'aeronavigabilità devono essere trasferiti insieme all'aeromobile, a condizione che l'aeromobile rimanga sullo stesso registro.";

- (4) nell'elenco delle appendici (MODULI AESA), il titolo dell'appendice II è sostituito dal seguente:

"Appendice II — riservato";

(5) l'appendice II è soppressa.

ALLEGATO II

L'allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:

(1) il punto 21L.A.143 è così modificato:

(a) alla lettera c), il punto 2) è sostituito dal seguente:

"2. la dichiarazione di massa e bilanciamento corrispondente alla configurazione attuale dell'aeromobile, a seconda dei casi;"

(b) alla lettera d), il punto 2) è sostituito dal seguente:

"2. la dichiarazione di massa e bilanciamento corrispondente alla configurazione attuale dell'aeromobile, a seconda dei casi;"

(c) le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:

"e) Per gli aeromobili usati che, al momento della domanda, hanno un certificato di aeronavigabilità rilasciato in conformità del presente allegato, il richiedente deve includere nella domanda una copia di tale certificato e di uno dei seguenti documenti:

1. un certificato di revisione dell'aeronavigabilità (ARC) valido, rilasciato conformemente all'allegato I (parte M) o all'allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014, a seconda dei casi;
2. una raccomandazione per il rilascio di un certificato di revisione dell'aeronavigabilità a seguito di una revisione dell'aeronavigabilità in conformità dell'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014, qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui all'allegato I (parte M), punto M.A.901, lettera b), punto 1), del regolamento (UE) n. 1321/2014.

f) Per gli aeromobili usati che, al momento della domanda, non hanno un certificato di aeronavigabilità rilasciato in conformità del presente allegato, il richiedente deve includere nella domanda tutta la documentazione seguente:

1. una dichiarazione dell'autorità competente responsabile della sorveglianza dell'aeromobile comprovante lo stato di aeronavigabilità dell'aeromobile nel momento in cui sono cessate le responsabilità di sorveglianza di tale autorità;
2. la documentazione storica per risalire ai parametri di produzione, configurazione e manutenzione dell'aeromobile;
3. la dichiarazione di massa e bilanciamento corrispondente alla configurazione attuale dell'aeromobile, a seconda dei casi;
4. il manuale di volo, se prescritto dalle premesse di omologazione applicabili o dalle specifiche tecniche dettagliate applicabili per la dichiarazione di conformità del progetto;
5. una raccomandazione per il rilascio di un certificato di revisione dell'aeronavigabilità a seguito di una revisione dell'aeronavigabilità in conformità dell'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 o di un certificato di revisione dell'aeronavigabilità in conformità dell'allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014, a meno che non sia concordato che la revisione dell'aeronavigabilità deve essere effettuata dall'autorità competente;
6. se il precedente certificato di aeronavigabilità dell'aeromobile era stato rilasciato in conformità del presente allegato ma è stato successivamente

revocato o ceduto, in alternativa alla dichiarazione di cui al punto 1, tutta la documentazione seguente:

- (i) una dichiarazione contenente:
 - (A) i motivi dettagliati della revoca o della cessione del certificato di aeronavigabilità;
 - (B) le modalità dettagliate con cui l'aeromobile è stato preservato e mantenuto dopo la revoca o la cessione del certificato di aeronavigabilità;
 - (C) tutte le altre informazioni pertinenti relative alle condizioni e alla storia dell'aeromobile;
- (ii) un programma di valutazione elaborato e svolto in conformità dei punti 21L.A.143, lettera h), punto 3) e 21L.A.143, lettera h), punto 4), salvo diverso accordo dell'autorità competente dello Stato membro di registrazione.";

(d) è aggiunta la seguente lettera h):

"h) In deroga al punto 21L.A.143, lettera f), punto 1), in casi eccezionali e previo accordo dell'autorità competente, può essere presentata una domanda senza una dichiarazione comprovante lo stato di aeronavigabilità dell'aeromobile, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1. l'autorità competente dello Stato membro di registrazione ha accertato che la dichiarazione di aeronavigabilità non è stata negata dalla precedente autorità aeronautica a causa di criticità in materia di aeronavigabilità, a meno che tali criticità non siano state affrontate e corrette;
2. l'autorità competente dello Stato membro di registrazione dispone di prove relative al progetto approvato in base al quale l'aeromobile è stato inizialmente costruito e consegnato;
3. è elaborato un programma di valutazione che specifica le indagini necessarie per compensare la mancanza della dichiarazione di aeronavigabilità di cui al punto 21L.A.143, lettera f), punto 1).
4. le attività di indagine sono state svolte conformemente al programma di valutazione e i risultati sono stati sintetizzati in una relazione di valutazione;
5. su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro di registrazione, il richiedente fornisce accesso a tutte le informazioni utilizzate per elaborare il programma di valutazione e la relazione di valutazione e copie di tali informazioni.

Il programma di valutazione di cui al primo comma, punto 3), deve garantire che l'aeromobile e la sua documentazione siano in condizioni tali da rendere l'aeromobile idoneo al rilascio di un certificato di aeronavigabilità, attraverso indagini approfondite condotte da un'impresa approvata o dall'autorità competente. Il programma deve individuare eventuali discrepanze o carenze e, dopo le necessarie azioni volte a correggerle, l'aeromobile sarà reso conforme alle norme di aeronavigabilità applicabili. Il programma di valutazione non deve sostituire i compiti svolti dalla persona o dall'impresa responsabile dei compiti di mantenimento dell'aeronavigabilità o di revisione dell'aeronavigabilità, ma integrarli.

Il programma di valutazione è elaborato e le indagini ivi descritte sono svolte da:

- (i) un'impresa approvata conformemente all'allegato V quater (parte CAMO), punto CAMO.A.125, lettera g), o all'allegato V quinquies (parte CAO), punto CAO.A.095, lettera c), punto 3), del regolamento (UE) n. 1321/2014;
- (ii) l'autorità competente dello Stato membro di registrazione, solo per gli aeromobili con MTOM pari o inferiore a 2 730 kg e previa accettazione di tale autorità.

Il programma di valutazione deve specificare le attività da svolgere per individuare lo stato dell'aeromobile per quanto riguarda la conformità al progetto omologato, le modifiche, le riparazioni e la manutenzione eseguite e lo stato di mantenimento dell'aeronavigabilità. Il programma di valutazione, se elaborato da un'impresa di cui al terzo comma, punto i), è accettato dall'autorità competente dello Stato membro di registrazione prima dello svolgimento della valutazione.";

- (2) il punto 21L.A.145 è sostituito dal seguente:

"21L.A.145 Trasferibilità

Il certificato di aeronavigabilità e il certificato di revisione dell'aeronavigabilità devono essere trasferiti insieme all'aeromobile, a condizione che l'aeromobile rimanga sullo stesso registro.".